CCXVI SEDUTA

SABATO 20 NOVEMBRE 1954

Presidenza del Presidente MERZAGORA

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 8501

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 8501

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 8502

« Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani » (171) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 8525
AGOSTINO . . . . . 8502 e *passim*
BOSIA 8523
BUSONI . . . . . 8504 e *passim*
CESCHI 8524
CERABONA 8508, 8512
DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia* 8503 e *passim*
FIORE 8516
GRAMEGNA 8511
LOCATELLI 8513
MARZOLA 8509, 8510
MASSINI 8514
MONTAGNANI, *relatore di minoranza* . . . 8522
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE 8522
PICCHIOTTI 8507, 8518
PIOLA, *relatore di maggioranza* . 8503 e *passim*
SPALLINO 8522

Interrogazioni:

Annunzio 8526

Relazioni:

Presentazione 8502

La seduta è aperta alle ore 9,30.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente, che è approvato.*

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Angelilli per giorni 1, Braccesi per giorni 1, Russo Luigi per giorni 1 e Santero per giorni 4.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

dei senatori Riccio, Elia, Cingolani e Ciasca:

« Norme transitorie per il personale degli archivi di Stato » (811);

dei senatori Caristia, Ciasca e Giardina:

« Ripristino dell'insegnamento del diritto internazionale come fondamentale per il conseguimento della laurea in economia e commercio » (812).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

dal senatore Roffi:

« Abolizione dei ruoli trasitori ordinari e creazione di cattedre ordinarie per l'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie » (813).

dei senatori Spano, Lussu e Bitossi ed altri:

« Potenziamento del bacino carbonifero del Sulcis » (814).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e assegnati alle Commissioni competenti.

Deferimento di disegno di legge all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame e all'approvazione:

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifica dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti » (736), d'iniziativa del senatore Spezzano, previo parere della 5ª Commissione.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), dal senatore Braccesi sul disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1953-54 » (605) e dal senatore Selvaggi sui disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, concernente aumento a favore dell'Erario dell'addizionale sulle imposte di registro, di successione ed ipotecarie, prevista dal decreto-legge 30 novembre 1947, n. 2145, e successive modificazioni » (790); « Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1026, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania » (791).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani » (171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani ».

Nella seduta precedente è stato approvato l'articolo 4-*bis* del testo proposto dalla Commissione. Dobbiamo ora esaminare i numerosi articoli aggiuntivi che i proponenti vorrebbero inserire dopo l'articolo 4-*bis*.

Il primo di questi articoli aggiuntivi è stato presentato dai senatori Agostino, Picchiotti, Gramegna, Cerabona, Caldera e Marzola. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il diritto del sublocatore di sostituirsi al conduttore, previsto dal n. 3 dell'articolo 3 della legge 23 maggio 1950, n. 253, va riconosciuto anche nei casi previsti dal n. 2 dello stesso articolo.

« Nei casi previsti dallo stesso articolo 3 la rinuncia alla proroga da parte del conduttore non pregiudica il diritto del subconduttore a sostituirsi nel rapporto ».

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questo emendamento tende ad integrare e correggere l'articolo 3 della legge 23 maggio 1950, n. 253. In virtù di questo articolo 3 è possibile alle volte al subconduttore sostituirsi nel rapporto del proprio sublocatore con il locatore principale. Questo sempre che si tratti di case di

abitazione. Noi diciamo che non vi è motivo perchè la norma non venga applicata anche nei casi in cui non si tratti di case di abitazione. Questi casi sono contemplati dal n. 2 dell'articolo 3 della legge del 1950. Quindi, siccome non ricorrono delle ragioni particolari per cui la norma non vada estesa anche agli immobili non adibiti ad abitazione, mi pare che sia opportuno estendere la norma stessa a questa ipotesi. Il capoverso dell'emendamento tende a chiarire un punto, anzichè introdurre una nuova norma: spesso il locatore principale si collude con il conduttore sublocatore, inquantochè fa sì che il conduttore rinunzi totalmente al rapporto, pur avendo esso conduttore sublocato l'immobile ad altri. Ora, per evitare questa frode (che è palese) alla norma di legge, la quale vuole andare incontro ai subconduttori, noi chiediamo che, approvandosi l'emendamento, venga chiarito il numero 3 dell'articolo 3 della legge del 1950, evitando così ogni possibile evasione della legge vincolistica.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria per delle considerazioni di carattere generale e di carattere particolare; di carattere generale nel senso che nella complessa materia regolata dai 48 articoli della legge del 1950 è inopportuno introdurre, a spizzico, delle variazioni alla norma stessa che per essere affrettatamente vagliata, come avviene in una discussione di questo genere, turberebbero l'armonia della legge del 1950. Le ragioni particolari sono che sembra opportuno una distinzione tra le case di abitazione e le case non ad uso di abitazione, perchè per le prime vi è un motivo più grave per mantenere il sublocatore nella posizione di occupante dell'alloggio e quindi metterlo in rapporto diretto con il locatore; mentre invece queste ragioni gravi di tutela della necessità dell'alloggio non vi sono per i locali non adibiti ad uso di abitazione. Per questi motivi generali e particolari la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo avviso.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. In conformità con le dichiarazioni fatte dal relatore, mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo aggiuntivo dei senatori Agostino ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Segue l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Montagnani, Marzola, Cerabona, Zucca, Minio, Busoni, Gramegna, Locatelli, Agostino, Caldera, Picchiotti e Saggio. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Nel numero 1 dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253, sono soppresse le parole: " o dei propri figli o dei propri genitori ".

« È abrogato altresì l'alticolo 5 della stessa legge 23 maggio 1950, n. 253 ».

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di svolgerlo.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, l'articolo 4 della legge del 1950 è eccessivo, fin quanto ha riguardo non semplicemente alle esigenze del locatore, ma anche alle esigenze dei figli e dei genitori del locatore.

Ora, sembra che effettivamente l'eccesso sia ingiusto. Per ovviare a questo eccesso noi proponiamo che vengano eliminate le parole: « o dei propri figli o dei propri genitori ».

Togliendosi queste parole, è intuitivo che debba essere abrogato l'articolo 5 della legge del 1950, essendo esso in netta connessione con le parole soppresse.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. L'articolo 4 della legge del 1950 è un modesto avvio verso la normalità, in funzione della necessità urgente ed improrogabile del locatore di occupare i locali.

Sembra alla maggioranza della Commissione che lo scindere il nucleo familiare e lo stabilire che si debba avere riguardo alla improrogabile ed urgente necessità soltanto del padre e non dei figli o viceversa, sia una cosa anche antiumana. Basterebbe pensare all'urgente necessità di occupare l'alloggio per le nozze. Perciò la maggioranza della Commissione è contraria alla prima parte dell'emendamento, e naturalmente, per logica conseguenza, alla seconda parte.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dai senatori Montagnani, Agostino ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue un emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Busoni, Montagnani e Picchiotti. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Nel numero 1 dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253, l'ultimo periodo è abrogato e sostituito dal seguente:

" Qualora si tratti di attività commerciale il locatore deve corrispondere un congruo compenso al conduttore che provi di venire privato di un valore di avviamento " ».

PRESIDENTE. Il senatore Busoni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BUSONI. Chiedo scusa, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, se pur volendo essere sintetico, per sostenere la proposta di questo articolo aggiuntivo dovrò alquanto diffondermi; prometto in compenso di essere telegrafico per gli altri due miei emendamenti su cui dovrò parlare. Qui si tratta di una questione importante, per cui non solo ho preso l'impegno di sostenerla con le categorie commerciali e particolarmente con l'Associazione nazionale dei piccoli commercianti, quanto per un dovere di coscienza in base alla pratica che mi viene dall'esperienza commerciale.

È evidente che quanto da me proposto investe la questione della proprietà commerciale sia pur limitata alla sua relazione col rapporto locatizio. Ritengo sia pacifico che a questo riguardo noi non siamo tra le Nazioni più avanzate in materia legislativa; è vero che esiste tutta una serie di precedenti storici e di princìpi di diritto favorevoli alla introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell'istituto della proprietà commerciale; è vero che il principio della tutela dell'avviamento è stato introdotto nel nostro ordinamento positivo dopo che era stata abrogata nel 1926 la legge Alessio del 1921 ed erano rimasti insabbiati i progetti di legge Polacco prima e Cantoni poi (ma quello Cantoni abbandonato perchè, è bene ricordarlo, non soddisfaceva le categorie commerciali). È stato introdotto questo principio nel nostro ordinamento positivo mercè l'articolo 2041 del Codice civile relativo all'arricchimento senza causa; l'articolo 2043 relativo al risarcimento per fatto illecito; l'articolo 2047 sul valore dell'avviamento della clientela. Infine, venne l'ultimo comma dell'articolo 4 della legge sulle locazioni del 1950 col quale, come risulta per quanto si riferisce alla proprietà commerciale in relazione al rapporto locatizio, si dispose che il locatore che ottenga di subentrare al conduttore nella stessa attività commerciale esercitata, deve corrispondere un congruo compenso, qualora sia provato che venga ad avvantaggiarsi di un avviamento dovuto all'opera del conduttore, o comunque esistente. Il principio affermato è indubbiamente importante, ma incompleto; con ciò fu fatto solo mezzo passo avanti e non un passo intero. E almeno per quanto riguarda la tutela dell'avviamento — o proprietà commerciale — in relazione al rapporto locatizio, io vi chiedo, con la proposta di questo articolo aggiuntivo, di fare appunto da un mezzo passo un passo intero. Esso è richiesto non tanto dalla categoria di commercianti che da tempo insiste, dato anche quelle che sono le condizioni e quindi le necessità anche di maggiore tranquillità del commercio, pure in relazione al

rapporto locatizio, quanto per le necessità di aggiornamento della nostra stessa legislazione in base ai tempi ed in base anche alle legislazioni degli altri Paesi.

Il senatore Zoli ha lamentato di essere da noi troppo spesso citato, ma — altri lo ha già detto a lui — il senatore Zoli è stato relatore di una legge sulle locazioni, è stato Ministro di grazia e giustizia in un periodo in cui si è discusso a ripetizione sulle locazioni, è giurista ed uomo politico così intelligente, colto ed autorevole che non possiamo fare a meno di citarlo quando con le nostre citazioni possiamo dimostrare che almeno su certe questioni il suo giudizio collima con il nostro o si avvicina ad esso. Il senatore Zoli, che mi dispiace di non vedere presente, vorrà permettermi a proposito di tale questione di citare quanto egli ha detto in una intervista concessa ad un giornale di sua parte e da questo giornale pubblicata. Quando gli è stato domandato a proposito di aree di blocco e di affitti di locali ad uso di commercio cosa egli pensasse, il senatore Zoli ha risposto: « qui la situazione è diversa; non siamo lontani dal prezzo economico e basta una proroga breve e un ultimo aumento. Ma qui vi sono altri pericoli: qui il proprietario esoso ha larga possibilità di esosità; e bisogna pensare perciò a quei provvedimenti detti con frase impropria di " tutela della proprietà commerciale ", già vigenti in tanti Paesi e da noi in stato di studi già molto avanzati ».

Quindi anche l'onorevole Zoli sarebbe d'accordo di fare qualche altro passo avanti. Ebbene, per questi provvedimenti, secondo me, c'è intanto da completare quello che riguarda la tutela della proprietà commerciale in relazione al rapporto locatizio. E secondo il mio parere questa è l'occasione opportuna per completare il mezzo passo fatto con un passo intero. Io conosco alcuni degli studi fatti in materia: quelli del Mossa, del Maggione, del Filippelli, del Taddei, del Ferrara, ma soprattutto conosco per pratica commerciale e contatto con i commercianti la situazione di questi. La realtà pratica ci dimostra che vi sono commercianti che in molti casi sono costretti a perdere l'unico capitale che durante una vita operosa essi hanno potuto costituirsi, quello che è rappresentato unicamente dalla clientela, dal valore di avviamento della loro azienda commerciale che, prosperando, è venuta man mano sovente a conferire anche maggior valore alla sede nella quale è ubicata e talvolta con benefici riflessi anche su una intera strada o addirittura su un intero quartiere. Non è giusto che qualora vengano privati dal proprietario dell'immobile, per sua utilità, di ciò che costituisce molte volte non soltanto l'unico frutto di una vita di lavoro e di tutta l'intelligenza, l'operosità, l'accorgimento e l'energia che vi hanno consumato, ma anche di denaro impiegato, denaro per spese di *réclame*, per rinnovo di arredamento, attrezzature, mostre, abbellimenti e attrattive, non è giusto che essi vengano soltanto compensati quando il locatario vada ad appropriarsene per servirsene, esercitando nello stesso ambiente l'identica attività commerciale. Anche se l'attività esercitata sarà diversa non vi sarà sempre solamente un identico danno per colui che viene cacciato fuori, quanto vi sarà sempre più o meno un profitto, ingiusto profitto, nella generalità dei casi, per colui che subentra. La legge deve considerare questo se vuole essere rispondente alla realtà e alla giustizia, mettendosi in linea con quanto praticamente avviene nel campo commerciale.

Oggi e da tempo è comune e potrei dire generale — e voi lo dovete sapere colleghi della maggioranza — l'esborso di una buona uscita o buona entrata che chiamar si voglia, che viene effettuato per subentrare nel diritto di locazione di ambienti commerciali, anche se il genere di commercio che stia per esercitare il subentrante sia diverso da quello esercitato dall'uscente. Tale esborso è variabile a seconda dell'importanza dell'ambiente e della maggiore o minore eccentricità della sua ubicazione. C'è di più, e voi lo sapete: non soltanto una parte della somma in gioco se la prende il proprietario dell'immobile se si tratta di affitto bloccato o fitto libero, altrimenti non darebbe il consenso per il cambio del conduttore (e se si tratta di affitto bloccato realizza così due benefici in quanto si prende una parte della buona uscita che spetterebbe all'uscente il quale soltanto se la è guadagnata e a sua volta magari ebbe a pagarla ad altri quando subentrò e si prende un nuovo affitto che imporrà o concorderà come affitto libero),

ma una parte ancora di quel compenso per l'avviamento se la prende il fisco che presuppone sempre sia corsa una somma di denaro in casi del genere. E non è raro (e potrei citare anche dei particolari con ducumenti sicuri) che il fisco pretende anzi qualche volta in proporzioni maggiori di quanto è stato effettivamente pagato. Comunque è indiscutibile che quando si tratta di riconoscere la proprietà commerciale per colpirla, le nostre leggi fiscali sono complete. Perchè non la colpiscono solo con la tassa sugli affari; con la tassa di ricchezza mobile nel caso di alienazione dell'azienda, ma la colpiscono anche nel trasferimento in caso di morte in base alla legge sulle successioni che pone l'avviamento fra le attività da calcolare; e la inclusero nelle valutazioni per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio come la includono nel calcolo dell'attività aziendale ai fini del bilancio. Non è equo che l'avviamento commerciale debba essere considerato valore reale solo quando si tratta di colpirlo con tributi — quindi entità economica riconosciuta, agli effetti della tassazione fiscale, come reddito e come capitale — e poi invece non lo si protegga come tale, ma lo si consideri valore fittizio ed apparente col soverchiarlo mercè la supremazia che si accorda in questo caso alla proprietà immobiliare, cioè al capitale vero e proprio su quello che è un bene prodotto da attività di lavoro.

Con la proposta di modificazione dell'articolo della legge del 1950 io non ho chiesto il riconoscimento completo della proprietà commerciale nel senso di chiedere anche l'introduzione del diritto di prelazione per il commerciante nei confronti del proprietario che non intenda rinnovargli la locazione; non ho chiesto un diritto di credito con facoltà di ritenzione sulla cosa locata; non ho chiesto una variazione al disposto dell'articolo 1524 del Codice civile e tanto meno di stabilire la difesa della sede dell'azienda. Sono cose di cui dovrà occuparsi in modo completo la futura legge di tutela della proprietà commerciale. Qui si chiede solo di completare il mezzo passo fatto nei riguardi della proprietà commerciale, nei confronti della sua relazione col rapporto locatizio. Le categorie commerciali lo reclamano e lo meritano in questo periodo particolarmente difficile dell'attività commerciale, che si farà più duro oltre che a causa delle maggiori spese anche per la contrazione dei consumi che si verificherà in conseguenza degli aumenti degli affitti.

Bisogna dare a queste categorie almeno una certa fiducia nella tutela dei diritti acquisiti in base alla loro operosità. E spero che nessuno si sorprenderà che noi ci facciamo difensori di queste categorie e tanto meno si riprenda il logoro motivo della speculazione, perchè in tutta la nostra azione politica e sociale, noi abbiamo sempre lottato per la classe sacrificata contro la classe privilegiata, e così per evidenti ragioni di equità abbiamo sempre sostenuto le categorie operose contro la parte parassitaria (capitale o proprietà che costituisce capitale), quindi la stessa borghesia che lavoro contro il capitalismo che sfrutta il lavoro altrui. Perciò siamo dalla parte dei commercianti contro la proprietà parassitaria.

A voi, oggi, per i ceti commerciali, con la modificazione di questo articolo, noi proponiamo un atto di equità e di giustizia.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. L'onorevole Busoni ha trattato con molta acutezza, destando l'interesse di tutti gli ascoltatori, il grave problema dell'avviamento commerciale, problema però che è ancora in via di evoluzione perchè grave ed appassionante; esso perciò va regolato, come egli stesso ha riconosciuto, con legge particolare.

L'emendamento vorrebbe introdurre parzialmente un principio la cui gravità non deve sfuggire al Senato, e cioè l'obbligo di pagare un avviamento anche per chi di questo avviamento non gode assolutamente, mentre invece l'articolo 4, con molta maggior prudenza, riconosce solo l'obbligo del compenso al conduttore da parte del locatore che se ne avvantaggia perchè va nel locale rilasciato per esercitarvi la propria attività che è la medesima che ha prodotto l'avviamento da parte del conduttore. Ora, le stesse ragioni che hanno indotto l'onorevole Busoni ad affermare che non è prudente oggi trattare tutta la materia dell'avvia-

mento se non con una legge speciale, valgono anche per invitarlo a meditare se non sia pericoloso introdurre questo nuovo principio in una legge speciale che riguarda le locazioni, cioè uscire dall'ipotesi dell'indebito arricchimento.

Per queste ragioni di prudenza, pur riconoscendo che la questione dell'avviamento va studiata e risolta, la Commissione è contraria all'introduzione dell'emendamento nella legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario per le ragioni esposte dall'onorevole relatore di maggioranza.

PICCHIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, ho ascoltato le ragioni che l'onorevole relatore ha portato contro quelle, che mi sembrano molto più valide, del collega Busoni e mi associo completamente a quanto quest'ultimo ha detto. E ciò per ragioni evidenti. Non si può opporre un motivo contrario efficace, appoggiandosi soltanto al ricordo di questa *vexata quaestio* che conosciamo per i 54 anni di professione esercitata.

Ma io vorrei esprimere un mio pensiero e giudizio. Quando ci accingeremo a risolvere questo problema? Domani? Questo mi fa pensare a quel che si trovava scritto una volta sopra i carretti dei venditori che portando la merce per le vie incidevano: oggi non si presta, domani. Ma questo domani non veniva mai. Ed invece il domani dovrebbe venire. Tanto più, onorevole relatore, che questa questione non è nuova; risale ad Adamo ed Eva. Il problema era già stato affrontato a Pisa nientemeno che con un breve del console dell'ordine dei mercanti nel 1321 e con lo statuto dell'arte della mercanzia a Siena nel 1342. Non solo, ma il nostro valoroso ex collega professor Sapori ha scritto in un suo bellissimo libro che l'arte di Calimara a Firenze intervenne a favore dei commercianti per limitare non soltanto l'esosità dei canoni, ma anche per ottenere il rinnovo delle locazioni a prezzo equo, organizzando il boicottaggio, proibendo a tutti gli iscritti di prendere in affitto la bottega al prezzo maggiorato.

Sono cinque secoli che si pensa a questo problema e nel 1954 non lo abbiamo ancora risolto. A quando? Sarebbe proprio il momento ora di risolverlo noi, per avere almeno questa fronda d'alloro.

Per questi motivi mi dichiaro favorevole all'emendamento e lo voterò, contro quanto propone l'onorevole relatore.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi ero limitato ad uniformarmi agli argomenti addotti dall'insigne relatore per dichiarare la mia contrarietà all'emendamento proposto dal senatore Busoni.

La dichiarazione di voto dell'onorevole avvocato Picchiotti mi costringe a completare il mo pensiero in questo argomento.

Per una ragione di sistematica legislativa, indipendentemente dalle considerazioni di merito, io sono obbligato ad insistere nella mia opposizione all'introduzione dell'emendamento. Prego l'onorevole Picchiotti, che ha reso la dichiarazione di voto in favore dell'emendamento Busoni, di considerare che le disposizioni contenute nell'articolo 4, n. 1, della legge del 1950 limitano il campo del rapporto al quadro della questione riferibile alle locazioni.

Con l'emendamento proposto dal senatore Busoni si entra in un altro campo: nel regolamento della questione dell'avviamento commerciale. Io non vorrei tediare il Senato, ma, siccome ho l'obbligo, nella mia qualità di Guardasigilli, di spiegare le ragioni che mi inducono a sostenere una certa tesi nel campo della sistematica legislativa, vi prego di considerare che l'articolo 4 è proprio limitatissimo alla questione relativa al rapporto che deriva dalla locazione.

Infatti la prima parte del n. 1 prevede il caso della improrogabile ed urgente necessità,

PRESIDENTE. Il senatore Marzola ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARZOLA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 23 della legge del 1950, oltre i casi previsti dal Codice civile configura, come è noto, tre ipotesi di risoluzione del contratto a richiesta del locatore. Ai fini del comma in esame e della sua approvazione, solo le prime due di tali ipotesi ci interessano, e precisamente: quella riguardante il conduttore ed il sub-conduttore che abbia omesso di fare la comunicazione prescritta dall'articolo 29 mediante diffida del locatore, decorsi 15 giorni da quella data, e l'altra riferentesi al sub-conduttore che abbia fatto una comunicazione non corrispondente al vero e non sia avvenuta verifica delle condizioni di esso. Ora il comma che noi proponiamo si sostanzia succintamente in questa proposizione ispirata ad evidenti princìpi di ragione e di equità: non può pronunciarsi risoluzione ogni qualvolta si possa escludere nel comportamento omissivo o commissivo del conduttore l'intenzione di sottrarsi all'obbligo di corrispondere al locatore il dovuto. Se questo è l'interesse che la norma dell'articolo 23 si propone di tutelare, sembra giusto e ragionevole che l'indagine, così come noi chiediamo, vada indirizzata all'accertamento di due requisiti: l'uno soggettivo, riferito alla qualità delle parti, e l'altro oggettivo, riferito alle circostanze nelle quali il fatto si è verificato. Qualora, in esito alla indagine, che sarà di rapida e facile soluzione, dovesse risultare che il conduttore non aveva intenzione alcuna di sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso il locatore, per cui tutto verebbe a ridursi ad una omissione involontaria, e comunque non intenzionale, è chiaro che il conduttore non potrà cadere sotto la sanzione micidiale della risoluzione del contratto, sanzione ingiusta e antigiuridica e soprattutto iniquamente sproporzionata all'entità del fatto.

Sono queste le ragioni principali e fondamentali che stanno a base del comma aggiuntivo da noi proposto e di cui raccomandiamo l'approvazione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria, perchè l'articolo contiene addirittura la necessità da parte del giudice di fare un processo alle intenzioni.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dai senatori Marzola ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Anche i senatori Agostino, Caldera, Cerabona, Marzola, Gramegna, Papalia, Picchiotti e Saggio hanno proposto un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 32 della legge 23 maggio 1950, n. 253, sono abrogati e sostituiti con i seguenti:

« Prima di iniziare l'azione per ottenere la disponibilità dell'immobile il proprietario deve proporre all'occupante di tenere in locazione l'immobile occupato, in base ad un canone che non sia superiore al doppio di quello che nella stessa località è praticato per immobili di pari valore soggetti alla proroga legale.

« L'occupante, entro trenta giorni dalla data di ricezione della proposta, ove non intenda accettare la proposta stessa, può ricorrere al Pretore, perchè determini la misura del canone.

« Al relativo procedimento si applicano le norme di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge. Ove l'occupante lasci decorrere il termine, senza manifestare la volontà di accettare la proposta del proprietario e senza adire la via giudiziaria, il proprietario può proporre la domanda di rilascio dinanzi al Pretore del luogo ove è situato l'immobile ».

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, noi vogliamo

dare un senso di umanità all'articolo 32 della legge n. 253 del 1950. Detta l'articolo 32: « Nell'ipotesi di immobili occupati in virtu del provvedimento di requisizione previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 15 maggio 1943, n. 107, o di altro titolo non locativo di natura temporanea in dipendenza o non dalle contingenze della guerra o dello sfollamento, il proprietario può agire nei confronti dello occupante per ottenere la disponibilità dell'immobile ». Prosegue l'articolo 32 nel senso che, con ricorso, il proprietario può chiedere al pretore un'ordinanza esecutiva di rilascio dell'immobile, senza che l'occupante possa fare alcunchè per evitare il provvedimento. Se noi teniamo presente il contenuto del primo comma, ci convinciamo che esso riguarda le particolarissime situazioni di gente, la quale, per necessità di guerra o di sfollamento o di altro, ha dovuto essere ricoverata in ambienti quali che fossero. Orbene, se vi è stata questa assillante ed urgente necessità, se si tratta di povera gente, la quale ha dovuto essere ricoverata in appositi ambienti, per quale motivo si deve prendere contro questa gente il provvedimento crudele, duro, durissimo, sintetizzato in un'ordinanza, anzichè non dar modo ad essa di regolare il rapporto, stabilendo una normale locazione?

Questa normale locazione che noi proponiamo risponde a una esigenza di giustizia e di equità senza nuocere al proprietario. Noi proponiamo che il proprietario, prima di intentare l'azione esecutiva, la quale si conclude con quel provvedimento drastico di cui ho parlato, faccia delle proposte, fornendo all'occupante la possibilità di rispondere in un determinato termine, e, nel caso vi sia controversia, si vada dinanzi al Pretore, il quale, con i suoi poteri conciliativi, stabilisca i termini del rapporto e il canone. Queste le ragioni di umanità, contenute nel nostro emendamento, ragioni che debbono far peso sul cuore di tutti i senatori.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria. Bisogna distinguere le assegnazioni avvenute attraverso il Commissariato degli alloggi che hanno creato un vero e proprio rapporto locatizio, da quelle assegnazioni del tutto provvisorie che risalgono a un decreto del 15 marzo 1943, n. 107, in forza del quale i Podestà potevano essere autorizzati dai prefetti a fare delle assegnazioni provvisorie per ragioni particolarmente contingenti e che si esaurivano attraverso la contingenza stessa. Ecco perchè il legislatore ha mantenuto questa distinzione nella legge del 1950 e questa distinzione la Commissione ritiene debba esser anche oggi mantenuta, anche in ossequio al concetto giuridico della mancanza del titolo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. In conformità alle dichiarazioni dell'onorevole relatore di maggioranza, mi dichiaro anch'io contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo dei senatori Agostino ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia ora lettura dell'articolo aggiuntivo presentato dai senatori Gramegna, Saggio, Agostino, Cerabona, Marzola, Papalia, Picchiotti e Caldera.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il termine di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, può essere concesso di ufficio dal giudice in qualunque grado del giudizio ».

PRESIDENTE. Il senatore Gramegna ha facoltà di svolgerlo.

GRAMEGNA. Onorevoli senatori, la disposizione dell'articolo 37 della legge 23 maggio 1950 prevede il caso in cui l'inquilino sfrattato per morosità possa avere una proroga per mettersi in regola con il pagamento. Noi sap-

piamo che, nell'applicazione pratica, il Magistrato si è trovato di fronte a una infinità di difficoltà che non ha potuto superare stando alla dizione della legge. Si è detto che, fino a quando la vertenza è innanzi al Giudice di primo grado è solamente questo giudice che può concedere la proroga di cui all'articolo 37 ma, quando la vertenza è passata in grado di appello, pur se ricorrano gli estremi di cui all'articolo 37, il Giudice di secondo grado, non è facultato a concedere la proroga. Con questo emendamento vogliamo dare al magistrato di appello, il quale ritenga che nella fattispecie sottoposta al suo esame ricorrano gli estremi dell'articolo 37, la possibilità di poter concedere anche d'ufficio la proroga affinchè l'inquilino possa pagare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'articolo aggiuntivo in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Sta di fatto che la giurisprudenza è molto in contrasto circa la natura della dicrezionalità del termine dell'articolo 37. Vi sono delle sentenze della Cassazione che dicono che è facoltà discrezionale e ve ne sono delle altre che dicono che esso deve essere richiesto dalle parti. Personalmente, e la maggioranza della Commissione, è per la giurisprudenza della discrezionalità. Ciò premesso poichè pare che la questione proposta dall'onorevole Gramegna si riferisca essenzialmente all'uso della facoltà in ogni grado del giudizio, mentre, a suo dire, la legge attuale concederebbe il termine solo in primo grado e non nel giudizio di appello...

GRAMEGNA. Oltre che in prima istanza anche in sede di appello.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Sì, anche in sede di appello, affermo che su questo punto non c'è contrasto nemmeno nella giurisprudenza. Il contrasto della giurisprudenza è sulla discrezionalità della richiesta non sulla concedibilità in appello. Perciò la Commissione ritiene che l'emendamento sia superfluo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, che si tratti di discrezionalità credo che risulti dall'impiego del verbo potere. (*Interruzione del senatore Gramegna*). Siamo d'accordo. Vorrei fare osservare all'onorevole Piola che sarebbe preferibile lasciare la responsabilità di certe interpretazioni alla giurisprudenza. All'onorevole Gramegna vorrei far osservare che con il suo emendamento, che viene a fissare una regola al giudice, si comincia a vulnerare i princìpi del diritto per quanto si riferisce alla validità delle sentenze. Se si tratta di una discrezionalità, è chiaro che questa non può essere esercitata se non fino al momento in cui si emette la sentenza. (*Interruzione del senatore Gramegna*). Questo è il desiderio espresso dall'onorevole Gramegna con il suo emendamento. Ora io debbo, per quel poco che conosco della materia, dichiararmi contrario all'emendamento perchè mi sembra che vulneri princìpi giuridici rispetto all'efficacia delle sentenze. Vorrei fargli osservare che questo esercizio della discrezionalità non può avvenire che nel primo grado della giurisdizione, perchè ove il giudice non se ne sia servito, o non si siano verificate le condizioni, nel giudizio di appello non si fa altro che vedere se la sentenza risponde ai princìpi di diritto e alla prova. Non vorrei che questo fosse scritto nella legge, salvo alla giurisprudenza il diritto di interpretare in quel modo le sue facoltà nel doppio grado di giurisdizione. Detto questo credo di non avere altro da aggiungere, perchè la mia opposizione si fonda sui princìpi generali del diritto.

CERABONA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Onorevoli senatori, mi pare che si debba accogliere l'emendamento. Le opposizioni della Commissione sono di tenue portata. Dice il relatore che la Cassazione ha deciso sulla materia una volta in un modo, una volta in un altro. Questa sarebbe proprio la ragione per dare a noi una linea da seguire per evitare la diversità di comportamento. Il Ministro osserva che quando non lo ha fatto il magistrato di primo grado, non è giusto che lo faccia il magistrato di secondo grado. Non è

esatto, perchè la causa è definita solo quando si sono esperimentati tutti i gradi del giudizio. Se esiste il grado di appello, è proprio il magistrato di appello che può correggere o migliorare quel che è stato fatto nel primo grado del giudizio.

Inoltre si tratta di potestà facoltativa, perchè nulla si impone al secondo giudice. Si dice infatti che può essere concesso dal giudice, in qualsiasi grado di giudizio. In secondo grado il magistrato può benissimo credere che le condizioni siano diverse da quelle ritenute dal primo giudice. Perchè non dare allora questa facoltà al magistrato superiore? Perchè deve stabilirlo soltanto la sentenza di primo grado? La sentenza diventa esecutiva soltanto con la sentenza di secondo grado. Se il primo grado non ha voluto o crede di non dare, deve intervenire il giudizio d'appello. Questa restrizione al solo primo grado di giudizio mi sembra che esasperi la legislazione, non la migliori. Si vuole essere così rigidi da stabilire che comunque un benefizio non concesso dal pretore non possa essere concesso dal tribunale? Questa è una ingiustizia. Tanto più quando il relatore dice che la Cassazione ha opinato ora in un modo ora in un altro.

Lasciamo liberi i magistrati in tutti i gradi del giudizio. È un atto di giustizia che chiediamo. Dite di aver tanta fiducia nella Magistratura, e non volete dare ai magistrati di secondo grado la possibilità di intervenire.

Mi dichiaro, perciò, favorevole all'emendamento.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io non ho chiesto un divieto; ho detto che non ritengo rispondente alla sistematica legislativa l'inserzione di una tale norma in questa legge. Niente altro. Lasciate alla giurisprudenza di fissare i termini della questione. Non possiamo scrivere in una legge di questo genere un principio di diritto procedurale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Gramegna ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Montagnani, Marzola, Cerabona, Zucca, Minio, Gramegna, Busoni, Locatelli, Caldera, Picchiotti, Papalia e Saggio.

TOMÈ, *Segretario*:

« La competenza attribuita al Pretore dall'articolo 39 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è devoluta ad una " Commissione per l'equa pigione " composta da un magistrato designato dal Presidente del tribunale, il quale la presiede, da un rappresentante del sindaco, da un rappresentante del Prefetto, da un rappresentante della proprietà edilizia, da un rappresentante degli inquilini designato dall'Associazione inquilini e senza tetto, e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali del luogo ».

PRESIDENTE. Il senatore Locatelli ha facoltà di svolgerlo.

LOCATELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi.

Parlo brevissimamente. Noi diamo al Pretore un lavoro veramente gravoso, faticoso ed eccessivo.

Meglio nominare « una Commissione per l'equo affitto », composta da un magistrato presidente, dai rappresentanti del Sindaco, del Prefetto, della proprietà edilizia, degli inquilini, e da un rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale locale.

La Commissione, come si vede, è composta con obbiettività, e non può fare che opera serena di giustizia.

D'altra parte queste Commissioni, nei primi anni della Liberazione, hanno fatto buona prova.

Chiedo al Senato, con tutta coscienza, di approvare l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Ministro ad esprimere il proprio parere sull'articolo aggiuntivo in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Rilevo che il richiamo all'articolo 39 è indubbiamente in errore, perchè l'articolo 39 non parla di questa materia. Probabilmente si tratta dell'articolo 29.

La Commissione sarebbe ben lieta di poter accettare questo emendamento. Anzi la Commissione ha già fatto uno sforzo introducendo nell'articolo 2-*bis* un giudizio equitativo, senza andar contro ad un precetto della Costituzione. La Costituzione vieta assolutamente la creazione di Magistrature speciali. Quindi il presente articolo aggiuntivo non può essere introdotto nella legge. Noi avremmo desiderato di poter ricostituire quelle Commissioni dell'equo fitto che hanno svolto un'opera molto lodevole ed efficace, purtroppo non l'abbiamo potuto fare.

È per questa preclusione di carattere costituzionale che la Commissione è contraria.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi permetto di fare osservare al Senato che vi è già un articolo 4-*bis* in cui si fissa la competenza.

Questo articolo aggiuntivo sarebbe in contrasto, quindi, con l'articolo 4-*bis* già approvato. Devo essere pertanto contrario all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dai senatori Montagnani, Marzola, Locatelli ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue un articolo aggiuntivo presentato dai senatori Massini, Montagnani, Bitossi, Mariani, Gramegna, Agostino, Cerabona, Marzola, Locatelli, Minio, Zucca, Busoni, Picchiotti, Saggio e Caldera. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« All'articolo 47 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è aggiunto il seguente comma:

" Non costituisce motivo di risoluzione di contratto d'affitto o concessione dell'alloggio dell'I.N.C.I.S., Amministrazione ferroviaria e postelegrafonici, il collocamento a riposo dell'agente " ».

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione avrebbe da sollevare la questione pregiudiziale della preclusione, che deve essere decisa dall'onorevole Presidente.

Nella seduta di ieri è stato respinto un emendamento così concepito: « I rapporti di locazione dell'Istituto nazionale impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari e similari, dell'Amministrazione ferroviaria e postelegrafonici sono assoggettati alla proroga di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Il nuovo emendamento non sarebbe che la riproduzione dell'altro.

MASSINI. È una cosa diversa!

PRESIDENTE. Non mi sembra che vi sia preclusione, senatore Piola.

Il senatore Massini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MASSINI. Questo emendamento ha lo scopo di impedire lo sfratto dei pubblici dipendenti dalle case degli enti statali e similari: statali, ferrovieri, postelegrafonici, per il solo fatto del loro collocamento a riposo.

Come tutti sanno, il collocamento a riposo, nella maggior parte dei casi, costituisce un grave disagio economico e per il pubblico dipendente ed anche per la sua famiglia. Se a questo disagio economico si aggiunge la perdita obbligatoria dell'alloggio, che può essere abitato da moltissimi anni, è chiaro che questo disagio economico, già grave, diventa peggiore, diventa doppio, ed è facile immaginare cosa accadrà quando al pensionato, nelle nuove peggiorate condizioni economiche in cui si viene a trovare, si andrà a dire come dolore aggiuntivo; trovati un altro alloggio al prezzo di mercato! Ciò l'obbligherebbe a spendere la maggior parte della sua pensione per l'affitto al mercato libero.

In queste condizioni lo sfratto per il solo fatto di andare in pensione, oltre che essere

un'ingiustizia umana e sociale, non contribuisce a risolvere il gravissimo e tragico problema delle case su scala nazionale; anzi, questo problema viene aggravato.

Vorrei fare qualche esemplificazione di un ente che conosco un po' più da vicino; ma per tutti gli altri enti pubblici si pone lo stesso problema.

Le Ferrovie dello Stato, l'I.N.C.I.S., il Ministero delle poste e telegrafi posseggono case economiche, sono dei grandi proprietari di case su scala nazionale. Per quello che riguarda le Ferrovie bisogna fare una distinzione perchè i colleghi non siano tratti in equivoco. Dei 60 mila alloggi circa, posseduti dalle Ferrovie dello Stato, pressappoco i due terzi sono alloggi patrimoniali, cioè legati alle esigenze del servizio. Non è di questi che si tratta perchè questi alloggi rimangono impregiudicati. È evidente che quando il capo deposito, il cantoniere non è più in servizio, deve abbandonare l'alloggio. L'altro terzo è costituito dalle case economiche che sono circa 20.000 e che non hanno niente a che fare con il servizio. Sono fuori dei recinti ferroviari e quindi sono adoperate dai ferrovieri che, come tutti gli altri statali, non possono pagare affitti molto gravi, per gli stipendi che hanno e anche per quelli che il Governo sta promettendo; quindi quando vanno in pensione non possono assolutamente affrontare il fitto di libero mercato. Da quando è sorta l'istituzione dell'I.N.A.-Casa le Ferrovie dello Stato non hanno più costruito case economiche mentre prima, ogni anno, si poteva sperare in qualche migliaio di nuovi alloggi. L'I.N.A.-Casa dà alle ferrovie dello Stato una quota parte delle case che costruisce in rapporto ai contributi che dànno i ferrovieri. Esiste un piano di consegne, fino alla fine del 1956, di circa 4.000 alloggi, di cui 1.000 già ultimati ed occupati. È evidente che non sono sufficienti in confronto alle oltre 25.000 domande che i ferrovieri hanno in corso per queste case economiche, appunto perchè le loro retribuzioni non gli permettono di poter trovare altrove un alloggio. Che cosa devono fare i ferrovieri, sempre lodati, questi servitori dello Stato che si assoggettano a delle retribuzioni inferiori alle medie delle altre retribuzioni dell'industria privata? Cosa devono fare questi 8.000 ferrovieri pensionati che occupano attualmente le case e che non sono stati mandati via solo per pressioni sindacali? Cosa devono fare le altre migliaia di impiegati dello Stato che si trovano nelle medesime condizioni? Noi pensiamo che l'approvazione di questo emendamento non va a gravare affatto, dal punto di vista finanziario, il bilancio dello Stato, che non aggrava la situazione delle case e che, se non risolto, fa assumere a noi la responsabilità di accorciare la vita a questi dipendenti pubblici che hanno servito il Paese durante tutta la loro esistenza. Quindi noi diciamo che per il solo fatto di andare in pensione non si deve dar luogo allo sfratto. Piuttosto questi enti pubblici costruiscano più case, per contribuire anche loro a risolvere il problema dei senza tetto. Per quel che riguarda le Ferrovie vi sarebbe la necessità di costruire qualche migliaio di alloggi in più, appunto per risolvere il problema della casa per i ferrovieri, in servizio e pensionati. Noi pensiamo che non sfrattando i pensionati, ma costruendo più case, possa risolversi questo grave problema sociale. Ma nell'attesa noi preghiamo che sia accettato questo emendamento, che non mette i pensionati in una condizione inferiore a quella di tutti gli altri inquilini delle altre case.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Nella seduta di ieri il Senato respingendo un emendamento non uguale ma analogo a questo, ha ritenute giuste le ragioni della Commissione in relazione alla necessità che si legiferi in materia con una legge speciale, come previsto dall'articolo 47 della legge del 1950 su tutti i rapporti tra l'Istituto nazionale degli impiegati, l'I.N.C.I.S., ecc. Queste organizzazioni hanno dei contratti di vario genere che qualche volta sono semplicemente delle concessioni amministrative; e spesso la concessione dell'alloggio è in relazione all'impiego. La materia quindi è notevolmente complessa. Inoltre bisogna anche tener presente la necessità di coloro che debbono sostituire i collocati a riposo, andando ad abitare nei locali da questi occupati, e del fatto che, data la dizione ge-

nerale dell'articolo, alle volte si andrebbe contro le stesse esigenze dei dipendenti dell'Amministrazione nei casi di capo stazione, deviatori, ecc. Tutto ciò impone una legge speciale, non essendo consigliabile introdurre delle norme particolari nella legge che stiamo esaminando e che riguarda soltanto le locazioni.

La Commissione comunque invita il Governo ad emanare quella legislazione speciale, prevista dall'articolo 47 della legge del 1950.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per le stesse ragioni che ho esposte ieri, in relazione all'altro emendamento a cui si è riferito l'onorevole relatore, debbo dichiarare di essere contrario a questo emendamento.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Mi sorprende la risposta del relatore della maggioranza della Commissione e soprattutto quella del Ministro. Ho l'impressione che la discussione di questo disegno di legge, così come è stata condotta, abbia fatto nascere un malinteso. È stato ripetuto che questo provvedimento viene sottoposto al Parlamento in quanto ci sono dei poveri che non possono pagare e di conseguenza bisogna prorogare il blocco ed apportare degli aumenti. A me pare che il fatto sostanziale non sia quello che ci siano degli inquilini poveri, ma che ci troviamo nel nostro Paese in situazione veramente drammatica in quanto a penuria di case di abitazione. Se la guerra non ci avesse lasciato nelle condizioni ben note, se i Governi precedenti e posteriori alla guerra avessero adottato seri ed efficaci provvedimenti per la costruzione di appartamenti per i ceti abbienti, non ci troveremmo nelle attuali condizioni e non si sarebbe verificata la necessità d'imporre agli statali che vanno in pensione di lasciare l'appartamento occupato, facendo appello ad una disposizione risalente a quando la situazione del mercato edilizio era ben diversa. Immaginate, onorevoli colleghi, la situazione di un impiegato statale il quale occupa una casa economica delle Ferrovie o dell'Amministrazione postelegrafonica, pagando un fitto modico, mentre egli, essendo in servizio, percepisce la retribuzione mensile che conosciamo, e appena egli è posto in quiescenza gli si impone di lasciare l'appartamento, cioè quando la retribuzione mensile si è trasformata in pensione la cui entità è poco più della metà della vecchia retribuzione. Quali prospettive ci sono per questo ex dipendente pubblico sfrattato, se non il fitto libero? Cosicchè egli, appena va in pensione, si viene a trovare nella peggiore delle condizioni. Mentre per gli altri lavoratori continua il fitto bloccato che si decide, magari con aumenti, di prorogare fino al 1960, al pensionato statale si impone di rivolgersi, per avere un tetto, al mercato libero, cioè lo si obbliga a pagare un fitto mensile pari o superiore a tutto l'ammontare della pensione, vale a dire si pone il pensionato veramente alla disperazione. Un assurdo di questo genere non si può ammettere. Onorevole Ministro, non mi dica che non si può inserire in questa legge l'emendamento del senatore Massini, perchè anche l'articolo 2-*bis* non poteva entrarci, ma c'è entrato perchè faceva comodo ai proprietari di casa. Lo so, lei è stato contrario, ma la Commissione è stata favorevole e il senatore Zoli ha sostenuto validamente tale articolo 2-*bis*. Ora qui vi è la miseria, si tratta dei pensionati, e per questo insistiamo ancora perchè la Commissione voglia rivedere il suo giudizio in modo che il Senato possa votare unanimemente l'emendamento.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Vi è la sospensione degli sfratti per due anni.

CERABONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Onorevoli senatori, desidero soffermarmi brevemente sul concetto che ha espresso l'oratore precedente e pregare la Commissione di ritornare sulla sua decisione, perchè si tratta di emendamento che si richiama non soltanto al cuore dei legislatori, ma anche ad una urgente necessità dato lo stato attuale delle cose. Si tratta dei pensionati.

Pensionati ve ne sono di quelli che hanno una pensione discreta, ma vi sono anche di quelli che hanno una pensione miserevole, e specialmente molti di costoro si trovano nelle case di cui parliamo. Non bisogna infatti confondere gli impiegati, che per ragioni di servizio abitano nelle case patrimoniali, con coloro che abitano invece le case cosiddette economiche. Il senatore Massini vi ha specificato che due terzi delle case dei ferrovieri sono patrimoniali ed un terzo case economiche. Le Ferrovie dello Stato hanno circa 40.000 abitazioni patrimoniali e circa 20.000 abitazioni economiche. Ora, proprio in queste case economiche sta grande parte dei pensionati, che hanno dato tutta la loro vita al servizio dello Stato, sono suoi pensionati di cui parlate sempre bene, auspicando perfino una legge in loro favore, ma ai quali non date mai nulla. Infatti, non è onesto dire: Aspetta che avrai, mentre il pensionato vive di stenti. Si dice: faremo un ordine del giorno per auspicare un disegno di legge, ma debbo ricordare che, fin dal 1950, si era promesso di presentare un disegno di legge in proposito, sono passati già quattro anni e non si è fatto niente e nessuno di voi se ne è ricordato o ha protestato. Ora, non servono le belle frasi, e le vuote promesse, non servono gli ordini del giorno, perchè i pensionati non possono vivere di simili pannicelli caldi; è necessario dar loro qualcosa di concreto, tanto più che si tratta di gente che è in difficili condizioni economiche e non può fare nessun lavoro straordinario per procacciarsi altro denaro. Una prova che si vuole andare incontro ai pensionati è data dal fatto che l'emendamento porta, per prima, la firma del senatore Massini. Noi sappiamo le funzioni che egli ha, e posso dire che tutti i sindacati, di tutte le categorie, compresi i sindacati cattolici, sono d'accordo sulla presentazione dell'emendamento ed aspettano che il Senato l'approvi. Il senatore Massini non ci avrebbe apposta la sua firma se non fossero stati tutti d'accordo, compresi, ripeto, i sindacati cattolici. Si tratta della solidarietà dei giovani verso i vecchi.

Voi avete l'esempio che danno tutti i giovani ferrovieri, i quali non vogliono che i vecchi soffrano dopo tanta fatica spesa per le ferrovie, sono i giovani che intendono aiutare i vecchi con una commovente ed esemplare solidarietà alla quale il Senato dovrebbe associarsi e prima ancora la Commissione che, con un ritornello monotono, si oppone ad ogni proposta delle sinistre.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dai senatori Massini ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Faccio presente che il seguente articolo aggiuntivo proposto dai senatori Gramegna e Papalia, è precluso dalla precedente votazione:

« Non costituisce motivo di risoluzione del contratto di locazione o concessione dell'alloggio da parte dell'I.N.C.I.S., dell'Amministrazione ferroviaria e di quella postelegrafonica, il collocamento a riposo del dipendente conduttore o assegnatario ».

Segue un articolo aggiuntivo presentato dai senatori Busoni e Montagnani. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Ai proprietari di un unico appartamento, oltre quello ove abitano, la cui locazione sia soggetta a proroga legale, e che abbiano un reddito imponibile inferiore alle lire 960.000 annue, è accordata l'esenzione da ogni onere fiscale tanto statale che provinciale e comunale ».

PRESIDENTE. Il senatore Busoni ha facoltà di svolgerlo.

BUSONI. Ho detto in precedenza che sarei stato telegrafico per i miei due ultimi articoli e mantengo la promessa. Questo in discussione è la ripresentazione di una nostra vecchia proposta che ho ricordato nel mio intervento durante la discussione generale della legge e che ancora una volta vuol porre alla prova la volontà della maggioranza di venire veramente incontro alle categorie che lo meritano. Aggiungo che qualora per la formulazione con cui la proposta è stata presentata ci fossero

delle proposte intese a modificarla pur lasciandone inalterata la sostanza, noi saremmo disposti ad accettare le modifiche che in tal senso ci venissero proposte.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'articolo in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Tutti conoscono le difficoltà in cui si dibatte l'erario per reperire le somme necessarie in rapporto alla legge delega e le difficoltà in cui si dibattono le amministrazioni provinciali e comunali. Qualche volta lo Stato o con una legge speciale o con una norma generale deve intervenire per integrare i bilanci di questi enti locali.

Mi pare non sia proprio il momento di diminuire le entrate dell'erario, perciò la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia a esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, le ragioni di merito espresse dal relatore hanno il loro valore, ma ritengo che vi sia una ragione pregiudiziale. Si tratterebbe di una disposizione fiscale finanziaria: e come è possibile inserire una disposizione del genere in una legge sulle locazioni? Ritengo che non si possa approvare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dai senatori Busoni e Montagnani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura del successivo articolo aggiuntivo presentato dai senatori Picchiotti e Busoni.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Nelle cause relative al diritto alla proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani destinati ad abitazione o all'esercizio di attività artigiane o professionali, il giudice non pronuncerà condanna della parte soccombente alle spese del giudizio, salvo che per la riconosciuta temerarietà dell'azione o della opposizione non ritenga di dover pronunciare condanna al rimborso delle sole spese dei diritti di procuratore ».

PRESIDENTE. Il senatore Picchiotti ha facoltà di svolgerlo.

PICCHIOTTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questo emendamento potrebbe portare questo titolo: « contro il privilegio del denaro e per la giustizia a tutti ». È un emendamento contrario agli interessi della mia classe e quindi sarà maggiormente apprezzato. La eguaglianza che la rivoluzione francese ha proclamato tra gli uomini è una eguaglianza solo sulla carta. La legge è uguale pr tutti, ma quelli che dovrebbero averla sanno che dietro c'è scritto. « Ma solo per i furbi, e per i potenti ».

La verità è questa: la giustizia costa cara perchè ci sono gli onorari degli avvocati e le carte bollate che pesano. Invece la giustizia dovrebbe essere accessibile a tutti ed il cittadino italiano dovrebbe essere messo in condizioni di poterla adire. Invece ancora oggi tante sentenze avvengono in contumacia perchè il povero inquilino che pure ha la certezza del suo diritto, non può andare davanti alla Magistratura perchè gliene mancano i mezzi.

Questo emendamento è fatto apposta per tarpare le ali a coloro che pensano che il povero non si debba difendere.

Io credo quindi che il nostro relatore, che vorrei anzi chiamare il Pubblico ministero dei fitti, non si vorrà opporre a questo emendamento che è la conseguenza logica di un giusto principio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Mi meraviglio che l'avvocato Picchiotti, caro amico e collega, abbia concepito un emendamento di questo genere. Egli parte dal presupposto che il povero sia sempre soccombente, che la giustizia non sia uguale per tutti, che i magistrati diano sempre torto ai poveri e ragione ai ric-

chi. Contro questi presupposti io devo elevare la mia protesta.

Ad ogni modo un emendamento di questo genere snaturerebbe completamente le norme generali del Codice di procedura civile, nel quale vi è anche l'istituto della compensazione delle spese, istituto al quale il giudice ricorre e ricorrerà quando nella sua discrezionalità lo riterrà opportuno. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho dichiarato la mia opposizione ad inserire in questa legge norme di carattere finanziario o fiscale. Dichiaro ora la mia opposizione a modicare norme del Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Picchiotti e Busoni, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Agostino e Cerabona.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1939, è abrogato.

« Nelle cause relative a locazioni o sublocazioni di immobili urbani, soggette a proroga di legge, i provvedimenti di rilascio sono sempre dati con sentenza ».

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento è di natura squisitamente giuridico-processuale. Ho piacere che al banco del Governo sieda un illustre giurista e che nei seggi della Commissione siano altri valenti giuristi. Io attingo, a sostegno del mio articolo aggiuntivo, ai princìpi giuridici tratti dal Codice civile e dal Codice di procedura civile. Non accenno neanche alla Costituzione.

Con questa legge, che sta per essere approvata, la proroga delle locazioni di immobili urbani viene portata al 31 dicembre 1960. In precedenza vi furono altre leggi, ma la proroga fu di brevissima durata. Teniamo presente il principio che, per effetto della proroga, le locazioni in atto hanno una durata protratta fino al 31 dicembre 1960. È possibile che questo rapporto locativo di durata, attraverso la cosiddetta azione spettante al locatario, la quale prende il nome di opposizione alla proroga, venga *ante tempus* risolto. In sostanza, attraverso l'opposizione alla proroga, ad altro non si tende che a far sì che il rapporto venga sciolto prima della sua scadenza. Se si chiede questo, la sentenza del giudice va qualificata come sentenza di risoluzione di un contratto.

Io mi domando: tutti i provvedimenti del giudice, ogni qualvolta si tratta di spezzare dei rapporti in atto, come vanno presi? Attingo all'articolo 279 del Codice di procedura civile, ove si parla dei provvedimenti del collegio; attingo all'articolo 311 del Codice di procedura civile, ove si estendono ai giudizi innanzi al giudice unico molte norme relative ai giudizi collegiali.

Il provvedimento ordinario è la sentenza, la quale risolve il contrasto. Vi è però una parte del Codice di procedura civile, ove si consente in materia di locazioni un procedimento speciale. Gli articoli 657 e seguenti non impediscono però che sia approvato il mio emendamento. Essi fanno una prima ipotesi che, in previsione della futura scadenza, si intimi licenza, per quella data, al conduttore. Cioè: « dato che la scadenza è certa ed io voglio riavere l'immobile per quella scadenza certa, ti intimo licenza ».

In questo caso il locatore può ottenere un titolo esecutivo che gli consenta, alla scadenza e solo alla scadenza, di riavere l'immobile. È normale che vi sia l'ordinanza in questa ipotesi.

Altra ipotesi prevista dal legislatore: è scaduto il termine, non vi è stata riconduzione tacita, ma il conduttore non ha rilasciato l'immobile. Il locatore chiede al giudice un titolo

per il rilascio. In questa ipotesi l'ordinanza è giusta. Si tratta di norma eccezionale, ben giustificata.

Vi può essere anche lo sfratto per morosità. L'ipotesi dello sfratto per morosità dà la possibilità, non della convalida, ma di un provvedimento esecutivo immediato, con salvezza delle eccezioni del conduttore, per ottenere il rilascio dell'immobile, perchè il conduttore è venuto meno all'obbligo principale di pagare alla scadenza le pigioni.

Ma queste sono norme eccezionali, che non consentono applicazione analogica o estensiva, e quindi in ogni altro caso deve restare fermo il principio generale, ai sensi del quale ogni controversia va decisa con sentenza.

Ma vi è un intoppo, prospettato dalla Cassazione, e solo dalla Cassazione, dal 1948 al 1952. E l'intoppo è costituito da un pessimo regio decreto, il quale porta la data del 12 dicembre 1940, n. 1939. Questo regio decreto contiene delle norme integrative del regio decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni.

Andiamo al regio decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953; teniamo presente anche il momento storico nel quale fu emanato: dopo nove giorni dall'entrata in guerra dell'Italia contro l'Inghilterra e gli altri Paesi, il Governo (proprio il Governo, perchè è stato un decreto-legge), avvertì la necessità di bloccare le locazioni. E sapete fino a quando? Fino al 31 marzo 1941. Si pensava allora alla guerra lampo, alla guerra dei sei mesi, e si riteneva che entro il 31 marzo 1941 tutto si potesse risolvere e la guerra finire.

L'articolo 2 di tale decreto-legge dice testualmente così: « Fatta eccezione per i casi di inadempimento contrattuale o di giustificata esigenza del locatore e dei suoi più stretti congiunti, nelle locazioni di immobili urbani, a qualunque uso destinati, il locatore ha diritto alla proroga della locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima, fino al 31 marzo 1941 ». Il legislatore si era dimenticato, in quel tempo, di dettare delle norme processuali relativamente ai rapporti derivanti dalla proroga; e queste norme processuali vennero, ripeto, dettate con il regio decreto-legge del dicembre 1940, n. 1939.

Articolo 1: « Nei contratti di locazione soggetti alla proroga disposta con regio decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, il pretore, o il conciliatore, può convalidare la licenza o lo sfratto per finita locazione che il locatore abbia intimata per una data anteriore alla scadenza della proroga disposta dal menzionato regio decreto-legge, solo quando ricorra alcuno dei motivi che a norma dell'articolo 2 del menzionato regio decreto-legge escludono la proroga della locazione ».

Articolo 2: « Il locatore che voglia intimare licenza o sfratto per data anteriore alla scadenza della proroga disposta dal regio decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, deve, nell'atto di licenza o di sfratto, esporre le ragioni per cui egli si oppone alla proroga e indicare gli opportuni elementi di giustificazione. Se il conduttore non compare all'udienza fissata, il conciliatore o il pretore può convalidare la licenza o lo sfratto, a norma dell'articolo 35 del regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531, premessa la valutazione delle ragioni addotte dal locatore comparso. Se il conduttore compare e non contesta le ragioni esposte dal locatore, il conciliatore o il pretore convalida la licenza o lo sfratto a norma dello stesso articolo 35. Se il conduttore contesta le ragioni del locatore, il pretore o il conciliatore, quando i motivi addotti dal locatore risultino fondati su prova scritta, può emettere ordinanza per il rilascio a norma dell'articolo 36 del menzionato regio decreto 7 agosto 1940, n. 1531, ferma in ogni caso per il giudizio di merito l'applicazione dell'articolo 38 del medesimo regio decreto ».

Questa leggina del 1940, eccezionalissima, riguarda la proroga delle locazioni in atto fino al 31 marzo 1941; ed è anteriore al Codice di procedura civile che regola diversamente tutta la materia. Non la volete considerare anacronistica, per il tempo, per le vicende, per le circostanze trascorse? E ciò tanto più che la stessa Cassazione nelle sue ripetute sentenze dice al Potere esecutivo: ma perchè non la abrogate espressamente? Se è anacronistica, perchè non dovete dire con me che deve essere abrogata? Se l'abrogate, il mio cammino è spianato, perchè, per quanto vi ho detto, non si può attingere agli articoli 657 e seguenti

del Codice di procedura civile, e quindi, quando si chiede dal locatore al giudice di mandar via il conduttore *ante tempus* nella locazione prorogata, non vi è norma nel Codice di procedura civile o principio nel nostro sistema giuridico per cui sia consentito al giudice di emanare ordinanza e non sentenza. Occorre la sentenza, la quale soddisfa tutte le esigenze e tutte le ragioni. Nell'illustrare questo emendamento, penso particolarmente ai derelitti che non sanno o non possono: possono essere stati ingannati, possono essere ignoranti della legge o negligenti. Vi sono di quelli che non si sono presentati innanzi al giudice, o non hanno avuto un avvocato che li difendesse, oppure, andati innanzi al giudice, si sono male espressi. In tali casi è possibile che il giudice, attingendo agli insegnamenti della condizione, pronunzi un'ordinanza esecutiva, anzichè una sentenza. Se vi è stata questa situazione, se il povero conduttore non ha potuto o non ha voluto difendersi, gli sia data la possibilità di andare dinanzi al giudice di Appello il quale, riesaminando la causa, potrà modificare la sentenza di primo grado. Vi sono ragioni di diritto e di umanità. Se il Senato non attingesse ai princìpi di diritto e di umanità, le conseguenze potrebbero essere gravissime; se voi diceste di no affermereste il principio che non occorre la sentenza e che vale l'ordinanza, ed i pretori a cui abbiamo demandato tanta competenza chissà quante ordinanze farebbero contro i poveri conduttori.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione con poche parole esprime il suo parere contrario all'emendamento dei senatori Agostino e Cerabona; la sistematica della legge impedisce di introdurre in questa legge speciale il rimaneggiamento, tutt'altro che facile, di leggi speciali già esistenti e soprattutto del Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Invito il Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

AGOSTINO. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Segue un articolo aggiuntivo dei senatori Busoni ed Agostino. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Per i locali adibiti ad uso commerciale ed artigiano il Pretore dovrà prorogare la esecuzione degli sfratti per un periodo da uno a tre anni ».

PRESIDENTE. Il senatore Busoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BUSONI. Non mi diffonderò nella illustrazione dell'emendamento anche perchè il suo contenuto mi sembra abbastanza evidente. L'emendamento è una subordinata all'altro che riguardava gli inquilini delle abitazioni e che fu respinto ma io ritengo che questo debba avere una diversa considerazione in quanto esso si riferisce a locali adibiti ad uso commerciale ed artigiano. È chiaro come sia molto più difficile per un commerciante o per un artigiano trovare una nuova sede in periodo di blocco quando sia costretto a cedere il suo locale al proprietario, che lo rivendichi per sue necessità. Infatti un artigiano od un commerciante non può allogarsi come un qualunque inquilino in qualsiasi parte della città e quindi trova maggiore difficoltà per reperire un locale che sia adatto per il suo lavoro; è perciò giusto mettere a sua disposizione un tempo superiore di quello concesso agli inquilini di case per abitazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria in quanto non ritiene che sia opportuno modificare il sistema delle proroghe degli sfratti che è già nella legge del 1950.

PRESIDENTE. Invito il Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo dei senatori Busoni ed Agostino. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Onorevoli colleghi, v'è ora un ultimo articolo aggiuntivo che è stato testè presentato dai senatori Terracini, Gramegna, Zucca, Montagnani ed altri. Il suo testo è il seguente:

« Gli aumenti previsti dagli articoli 2 e 2-*bis* della presente legge non si applicano ai mutilati per servizio contemplati dalla legge ».

Poichè l'emendamento si riferisce ad un articolo già approvato, mi pare, se la Commissione ed il Ministro sono d'accordo, che di esso si potrebbe tener conto in sede di coordinamento.

SPALLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO. Onorevole Presidente, io avrei pregato il senatore Terracini e gli altri colleghi che hanno presentato questo articolo aggiuntivo, anzi questo emendamento di ritirarlo. Poichè siamo d'accordo, dopo lo scambio di vedute che abbiamo avuto con i colleghi dell'estrema sinistra a proposito del significato da dare al termine « indigenza » contenuto nell'emendamento del senatore Zelioli, che coloro i quali si trovano in condizioni di povertà, e non abbiano congiunti i quali godano di altri redditi, possano essere esenti dall'aumento dei fitti. Quindi, non v'è necessità di inserire nella legge l'emendamento proposto dall'onorevole Terracini. Allora a solo titolo esemplificativo avevamo detto: invalidi, combattenti, vedove, ecc. È evidente che se i mutilati di servizio rientrano in quelle categorie di poveri, nelle condizioni precisate in quel comma dell'articolo che noi abbiamo approvato d'accordo con la estrema sinistra, è certo che non c'è nessuna ragione perchè essi siano esclusi dai benefici che la legge riconosce ai non abbienti.

PRESIDENTE. Dunque lei non è contrario a che in sede di coordinamento si inserisca anche questa categoria fra quelle previste dall'articolo?

SPALLINO. No, non abbiamo nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Così resta allora stabilito.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Onorevole Presidente, so che esiste una legge del 1950, che dice che a tutti gli effetti i mutilati per servizio sono equiparati agli invalidi del lavoro. Ragion per cui è pleonastico aggiungere questo emendamento.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 5.

Per quanto non è previsto nei precedenti articoli continuano ad osservarsi le norme della legge 23 maggio 1950, n. 253.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Braschi, tendente ad aggiungere le parole: « e del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1952, n. 58 ». Poichè il senatore Braschi non è presente, si intende che lo abbia ritirato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si procederà ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

MONTAGNANI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNANI, *relatore di minoranza*. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione di questo dibattito, e per incarico del mio Gruppo, desidero riaffermare alcune verità che siamo venuti man mano esponendo e dimostrando. Il disegno di legge era già grave nella sua primitiva formulazione ed è stato aggravato man mano che sono stati proposti ed approvati emendamenti della Commissione o di alcuni senatori della maggioranza. Nella primitiva sua struttura, anzi, per meglio dire nella struttura De Pietro, il disegno di legge proponeva un aumento complessivo del canone delle locazioni nella misura del 300 per cento. Si trattava, come ognuno comprende, di un peso estremamente forte e di conseguenza gravissimo per i singoli e per l'economia nazionale. L'inclusione, da noi estremamente contrastata a giusta ragione, dell'articolo 2-*bis* rappresenta un vero attentato ai bilanci familiari e alla pace dei cittadini. Esso infatti impone un aumento del 100 per cento sui canoni delle locazioni sino al 400 per cento nel brevissimo spazio di tempo di un anno; cosicchè nello spazio di tempo di un anno, a partire dall'entrata in vigore della legge, quell'inquilino italiano, a fitto oggi bloccato, che paghi attualmente quattromila lire, passerà successivamente ad ottomila e poi a sedicimila lire mensili, più gli oneri supplementari. Quasi non bastasse questa crudeltà, si è voluto rimettere tutto alla misurazione soggettiva, cioè alla discrezionalità, cioè all'arbitrio della proprietà edilizia.

Il disegno di legge che inizialmente era ingiusto è diventato così iniquo. Da parte vostra, onorevoli colleghi della maggioranza, vi è stato ad un certo momento una piccola parvenza di resipiscenza, è sembrato si accendesse una piccola fiammella di umanità, quando avete accettato, sia pure con estrema fatica, i princìpi informatori del nostro cristiano emendamento, che teneva presente gli interessi di categorie sacrificate, come i ciechi, i mutilati, gli invalidi, i sordomuti, i disoccupati e via dicendo, ma questa fiammella, ahimè!, si è subito spenta, probabilmente per il soffio potente della grande proprietà edilizia. E voi vi siete pentiti, vi siete irrigiditi ed avete, da allora, rifiutato tutto. Abbiamo chiesto pietà per gli sfrattati, « macchè — avete detto — sul lastrico vadano a migliaia a decine di migliaia ». (*Proteste dal centro e dal banco della Commissione*). Abbiamo chiesto solidarietà per i lavoratori licenziati. È stato citato il caso di Piombino, si aggiungono i casi della Breda e delle infinite altre fabbriche italiane che smobilitano per colpa della vostra politica economica sbagliata. « Ebbene — avete detto — perdano il pane e perdano anche la casa, nulla ci importa ». Abbiamo chiesto solidarietà per i ferrovieri, per i postelegrafonici, per altre categorie di cittadini, di lavoratori dipendenti da enti statali che passano in stato di pensione. Nulla vi ha commosso. Che essi abbiano o no una vecchiaia serena a voi non importa, anzi avete lasciato che la loro vecchiaia sia infelice. Anche le richieste a favore dei piccoli commercianti che hanno speso la loro vita a crearsi un patrimonio morale voi le avete respinte. Ad un certo momento e per un lungo periodo di tempo è sembrato che non foste più una Commissione senatoriale ma un gelido e implacabile Pubblico ministero contro gli inquilini italiani.

Onorevoli colleghi, la legge, per fortuna, non è ancora esecutiva. Gli interessati e cioè la maggioranza dei cittadini italiani continueranno la lotta e noi saremo a loro fianco con entusiasmo, con la tenacia che è suggerita dalla certezza di difendere una causa giusta e alla testa e al fianco degli inquilini saranno le potenti organizzazioni sindacali e popolari.

Ci auguriamo ardentemente che una ingiustizia così grave non divenga esecutiva, ci auguriamo che la Camera dei deputati sia più equa e più sensibile alle necessità della maggioranza della popolazione e respinga questa iniqua legge o, quanto meno, ne attenui notevolmente la insopportabile iniquità. (*Vivissimi applausi dalla sinistra*).

BOSIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSIA. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, riconosco e apprezzo l'indiscutibile buona volontà che dalla formulazione di questo disegno di legge traspare per la normalizzazione tra le categorie in contrasto. Convinto, pe-

raltro, che neppure con una molto dettagliata disamina delle innumeri situazioni che appaiono nell'ancor vigente regime di blocco si potrebbe giungere alla auspicata normalità, dichiaro di votare contro il disegno di legge in esame; motivando tuttavia questo voto con la espressa considerazione che il ritorno al libero mercato e il superamento di ogni legislazione vincolistica in materia può ben realizzarsi in un termine sensibilmente più breve di quello previsto dalla legge in discussione; di modo che, superata la inevitabile se pur lieve crisi svincolistica, si ritornerebbe quanto prima alla normale tutela del diritto di libera proprietà quale è concepito dalla Costituzione vigente, dovendo la collettività e non il singolo provvedere al diritto alla casa anche dei più bisognosi.

BUSONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sarebbe superfluo che a nome del Gruppo al quale appartengo facessi una dichiarazione di voto sul complesso della legge che abbiamo avversato e contrastato passo a passo.

Dirò quindi soltanto brevi parole conclusive per riaffermare la nostra convinzione che purtropo l'aumento degli affitti, che con questa legge è stato stabilito non porterà benefici tangibili alla parte più numerosa degli stessi proprietari, mentre costituirà un gravame in molti casi insopportabile per tanti inquilini lavoratori che dovranno subire il doppio peso dell'aumento dell'affitto e dell'aumento del costo della vita. Abbiamo già ammonito che se non saranno presi provvedimenti e create le condizioni affinchè stipendi e salari possono essere adeguatamente aumentati, non solo si avrà un peggioramento delle condizioni di vita della maggioranza dei cittadini, ma si causeranno inevitabili agitazioni da parte di tutte le categorie del lavoro.

Pur avversando la legge, non potendo evitarla, data la vostra volontà, noi abbiamo presentato tutta una serie di emendamenti tendenti a migliorarla e mitigarne gli effetti. Ci siamo trovati di fronte purtroppo ad una maggioranza che ha costituito un muro chiuso contro tutte le nostre proposte ed ha anzi peggiorato la stessa legge nella formulazione proposta dal Governo.

Riconfermando perciò la nostra avversione alla legge, su voi rigettiamo tutte le responsabilità che vi competono per le conseguenze che la maggioranza dei cittadini dovrà subire se la Camera dei deputati non attenuerà almeno queste conseguenze. Avendola avversata e votando contro, noi siamo coscienti di aver compiuto il nostro dovere. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

CESCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESCHI. Onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, ritengo doveroso intervenir alla chiusura di questo dibattito per una dichiarazione di voto a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, soprattutto perchè qui, in questa discussione, sono corse parole grosse e gravi, lanciate con troppa avventatezza verso la parte che io rappresento. Il *phatos* di queste insinuazioni velenose è stato raggiunto dal recente intervento del senatore Montagnani. Ora io debbo dichiarare nella maniera più ferma e recisa che respingiamo con profonda indignazione tutte le insinuazioni velenose che sono state lanciate verso il Gruppo della Democrazia cristiana...

Voce dalla sinistra. Ma la legge vi smentisce.

CESCHI. Al Gruppo della Democrazia cristiana non sono pervenute nè direttamente nè indirettamente sollecitazioni da parte di proprietari di case, enti o privati. (*Interruzioni dalla sinistra*). I proprietari di case sono anche dalla vostra parte perchè non siete una categoria solo di lavoratori, siete borghesi, professionisti, proprietari anche voi. (*Interruzioni dalla sinistra*). Debbo dire una parola doverosa verso i miei colleghi di Gruppo. Se per caso al Gruppo della Democrazia cristiana qualcuno avesse tentato di far pervenire delle sollecitazioni del genere, avrebbe avuto la risposta che si meritava. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Preoccupazioni per le categorie bisognose le abbiamo noi per lo meno come le avete voi, per-

chè le preoccupazioni che animano il nostro operato derivano da una concezione morale della vita che non teme confronti. (*Interruzioni e commenti dalla sinistra*). Noi stiamo qui per legiferare e non dobbiamo dimenticare che nell'equilibrio dei rapporti sociali c'è un principio a questo proposito che non deve essere mai pretermesso. È un principio morale di educazione civile che noi non possiamo dimenticare. Noi abbiamo trattato un settore particolare del servizio della casa — vogliamo chiamarlo così — il settore che si riferisce alle vecchie case, quelle che sono regolate da una legge di blocco. Ora, quando noi parliamo, sia pure per un settore particolare del servizio della casa, dobbiamo riaffermare innanzi tutto che esso non può essere un servizio gratuito ma deve essere un servizio retribuito. In tutti i Paesi, compresi quelli che sono cari a voi, il servizio della casa è pagato e talvolta duramente. (*Vivaci interruzioni e proteste dalla sinistra*).

Voce dalla sinistra. Non è vero!

PIOLA, *relatore di maggioranza*. È vero, a un tanto al metro. (*Reiterate interruzioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. (*Rivolto alla sinistra*). Onorevoli colleghi, io debbo constatare molto obbiettivamente che, quando il senatore Montagnani ha fatto la sua dichiarazione di voto in termini, per così dire, abbastanza vivaci, non c'è stata alcuna interruzione. Non vedo perchè, quando prende la parola un oratore di questa altra parte (*indica il centro*) debba essere sempre interrotto e talvolta sgarbatamente.

CESCHI. Noi ci apprestiamo a votare il disegno di legge non credendo di votare uno strumento legislativo perfetto. In un settore come questo dove, a mio avviso, ogni caso di locazione ha una individualità a sè stante, evidentemente è difficile trovare una forma *standard* che vada bene per tutti i casi.

Ci apprestiamo a votare questo disegno di legge ritenendo positive alcune decisioni fondamentali. Innanzi tutto noi constatiamo come il disegno di legge contempli una retribuzione del servizio della casa proporzionata alle possibilità di pagamento delle categorie di inquilini. L'articolo 2 ci elenca in una maniera abbastanza dettagliata e tale da garantirci che l'interpretazione della legge sarà consona allo spirito che noi abbiamo voluto infonderle, che le categorie bisognose saranno dalla legge veramente protette. E siccome questo servizio deve essere retribuito, noi abbiamo votato anche l'articolo 2-*bis*, perchè, se noi vogliamo che il bilancio misero del piccolo lavoratore o, peggio, di quello che non lavora non sia intaccato in una maniera preoccupante da un canone anche piccolo d'affitto, non possiamo permettere, per la serietà nostra di legislatori e soprattutto per la nostra serietà di cittadini, che il conduttore che ha i mezzi, e talvolta sovrabbondanti non paghi un giusto canone, e questo qualunque sia la veste dell'inquilino, che può essere proprietario a sua volta, industriale, commerciante, anche parlamentare: deputato o senatore.

Abbiamo un problema delicato, o amici, che ci tocca veramente il cuore, perchè noi della famiglia abbiamo un concetto che ritengo in nessun'altra ideologia sia ugualmente alto come nella ideologia del cristianesimo. (*Commenti dalla sinistra*). Noi abbiamo la preoccupazione della vita della famiglia, e ci preoccupiamo fortemente che si verifichi il caso che una famiglia possa essere gettata sul lastrico quando ricorrano determinate condizioni perchè il meccanismo di un contratto di locazione non possa più essere operante.

Ed abbiamo in questa legge delle norme che ci dànno una garanzia; da parte dell'opposizione è stato detto che la garanzia non è totale. Possiamo anche credere che non sia totale; ed allora, se vi sono ancora dei dubbi per cui il legislatore, adoperando lo strumento di questa legge, non ci possa garantire di fronte a casi che meritano tutta la nostra attenzione, io non esito a dire che, se la legge si dimostrerà inefficiente a questo riguardo, il Parlamento avrà l'obbligo di intervenire con provvedimenti adeguati, per impedire che si verifichino casi che, a nostro avviso, la legge dovrebbe impedire che si verificassero. (*Commenti dalla sinistra*).

È stato detto da tutte le parti che si tratta di un problema che non è nuovo e che interessa tutti gli italiani e non solo gl'italiani.

Il problema delle abitazioni è un problema che non è ancora stato risolto in nessuna Nazione, forse neanche in quelle che sono all'avanguardia della politica edilizia: neanche nella Svezia ancora è stato risolto completamente e non potrà mai esserlo perchè la tecnica edilizia si trasforma, si evolve, si perfeziona, e, d'altro canto, deteriorandosi le costruzioni che hanno un certo numero di anni, il problema della rinnovazione del patrimonio edilizio di un Paese è sempre all'ordine del giorno.

In questi anni, specialmente quando abbiamo assistito al rinnovamento, direi, radicale dell'edilizia, siamo passati, nel volgere di pochi lustri, da una strutturazione delle case ormai lontanissima nel tempo ad una edilizia veramente confortevole e lodevole da tutti i punti di vista.

AGOSTINO. Ci sono i tuguri in Italia!

CESCHI. Ci sono i tuguri, ed i tuguri devono essere sostituiti da case sane. Mi auguro che tutti i Paesi facciano quello che noi vogliamo fare, e mi auguro — e mi rivolgo al Governo — che la legislazione in materia di edilizia popolare si perfezioni, perchè siamo in un campo umano, ed il problema del perfezionamento è un problema che si addice anche alla legislazione edilizia. Io mi auguro che la legislazione edilizia si perfezioni e si evolva. Abbiamo degli esempi, in Nazioni democratiche europee, veramente ammirevoli, che possono indicarci degli itinerari davvero proficui per risolvere questo problema.

Non posso porre fine a questa mia breve dichiarazione senza sottolineare nuovamente come noi ci siamo soffermati a discutere ampiamente — ripeto, talvolta anche con asprezza — di un solo settore dell'edilizia: quello dell'edilizia bloccata. Io riterrei di venir meno ad un mio dovere di coscienza se non dicessi che il servizio della casa se è un servizio che va retribuito non può essere un servizio che si presti a delle speculazioni, per cui mi auguro veramente che come vi è una legislazione che disciplina l'uso di questo servizio per una determinata categoria di abitazioni, quelle soggette al blocco, venga nella legislazione italiana quanto prima una disciplina anche per le locazioni che attualmente non sono soggette al blocco. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Onorevoli colleghi, se non vi sono osservazioni, resta inteso che la Commissione speciale provvederà al coordinamento formale del disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza:

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per essere informato sui dati riguardanti la produzione agricola e i passaggi di proprietà nella provincia di Enna dal 1949 al 1954 (824).

RUSSO Salvatore.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, nell'ambito dei cantieri di lavoro dell'Italia meridionale per i quali nell'esercizio finanziario 1954-55 sono stati stanziati un miliardo e 58 milioni, almeno i 58 milioni siano impiegati nell'occupazione operaia veramente proficua ed indilazionabile massimamente in Lucania, per spianare e sistemare le aree sulle quali, nei comuni di Corleto, Pisticci, Moliterno e Sant'Arcangelo dovranno sorgere le piccole infermerie, urgentissima ed assoluta necessità in questa regione (825).

MASTROSIMONE.

Al Ministro del tesoro, per sollecitare la definizione della pratica di Farrazzutto Renzo di Matteo nato a Venezia - invalido civile di guerra, riconosciuto dalla Commissione medica con la sesta categoria a vita, posizione n. 152115 fraz. A.D.d el 26 maggio 1948 (826).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere quando sarà definita la pratica di maggiorazione della

pensione di Serra Riccardo, fu Ferdinando, classe 1888, residente in Esterzili (Nuoro), che attende da diversi anni (827).

LUSSU.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì, 29 novembre, alle ore 16,30, col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione della mozione:

TARTUFOLI (TUPINI, CARELLI, FERRARI, TIRABASSI, CESCHI, LEPORE, CERULLI IRELLI, CROLLALANZA). — Il Senato della Repubblica, registrando ancora una volta con vivo rammarico, come continui la persecuzione jugoslava alla marina da pesca italiana che opera nelle acque adriatiche, e che il fermo anche recente di pescherecci dei porti adriatici operanti sul mare comune testimonia la volontà di non tenere alcun conto delle leggi internazionali che consentono il diritto di pesca al di fuori delle acque territoriali dei singoli Paesi, tassativamente fissati per norme generali; considerato come questi fermi, pressochè costantemente abusivi, dànno luogo alla spogliazione di ogni attrezzatura dei nostri pescherecci, nonchè al pagamento di multe del tutto arbitrarie che le autorità giudiziarie jugoslave impongono come credono a gente italiana fermata a terra e priva di ogni difesa e di ogni garanzia di diritto comune; rilevando come tali dolorosi episodi sono la conseguenza delle situazioni determinatesi con il Governo jugoslavo a seguito di problemi che investono la dignità, il prestigio ed i diritti della Nazione italiana e che in questo clima di particolare tensione è assai difficile rinnovare e perfezionare l'accordo di pesca nell'Adriatico, che con ammirevole tenacia era stato realizzato per la fervida opera del defunto e compianto senatore Bastianetto; convinto che alla collettività nazionale spetta il dovere di dare testimonianza di solidarietà morale ed economica a settori determinati del complesso dei cittadini che si trovino a dover subire danni diretti in funzione di situazioni generali; invita il Governo a predisporre con il prossimo bilancio dello Stato i necessari stanziamenti sul bilancio della Marina mercantile che consentano opportuni interventi per sovvenire ai danni che i pescherecci italiani subiscono a seguito delle spogliazioni di attrezzature, della confisca della pesca, del pagamento di pedaggi e multe che siano la conseguenza di un atto arbitrario e illegittimo da parte delle autorità jugoslave.

Tali stanziamenti nella misura di 100 milioni debbono essere impostati nel capitolo numero 69 del bilancio della Marina mercantile che riguarda appunto gli interventi che il Dicastero può esercitare in linea discrezionale per situazioni che comunque riguardano la funzionalità e le attrezzature dei pescherecci danneggiati dalla pirateria avversaria.

Il Senato invita inoltre il Governo a studiare quelle forme di permanente vigilanza e di opportuna tutela dei pescherecci italiani operanti nell'Adriatico, onde siano risparmiate le ingrate vicissitudini cui essi vengono sottoposti e si assicuri il normale svolgimento delle attività pescherecce, nel rispetto dei diritti e dei doveri internazionali operanti al riguardo (4).

III. Svolgimento delle interpellanze:

JANNUZZI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Perchè comunichi se intenda intervenire con la maggiore rapidità ed energia perchè i nove motopescherecci della flottiglia di Molfetta, catturati recentemente dagli jugoslavi nelle acque adriatiche a 15 miglia dall'isola di Pelagosa, siano prontamente rilasciati, senza essere soggetti, come per il passato, alla imposizione di pene pecuniarie intollerabilmente gravose ed evidentemente arbitrarie, e che cosa il detto Ministro intenda fare, d'intesa coi Ministri della difesa e della marina mercantile, perchè i nostri lavoratori della pesca siano continuamente protetti nell'esercizio della loro attività legittima e proficua per l'economia del Paese (35).

RAVAGNAN (MERLIN Angelina, GIACOMETTI, GRAMEGNA). — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se siano esatte le in-

formazioni date recentemente da organi di stampa secondo cui: *a*) sarebbero in corso trattative per la sistemazione delle questioni economiche tuttora pendenti fra l'Italia e la Jugoslavia; *b*) nel quadro di esse verrebbe raggiunto un nuovo accordo di pesca; *c*) della delegazione italiana farebbero parte delegati delle categorie interessate alla pesca dell'Adriatico; e per sapere inoltre se, confermate le informazioni di cui sopra, gli organi competenti del Governo italiano intendono adottare, come piattaforma italiana per le trattative in vista dell'auspicato nuovo accordo di pesca, le richieste unanimemente formulate dai rappresentanti delle nostre marinerie pescherecce adriatiche nella riunione avvenuta presso il Ministero della marina mercantile in data 10 aprile 1954 (100).

NEGRI (LUSSU, MARIANI, FABBRI, MARZOLA, LIBERALI, TIBALDI, MARIOTTI, PICCHIOTTI, CERMIGNANI, BARDELLINI, PORCELLINI, CIANCA, MANCINELLI, GIACOMETTI, CERABONA, ANGRISANI, LOCATELLI, MORANDI). — *Al Ministro dell'interno*. — Per conoscere (in relazione alla risposta data al primo tra gli interpellanti in data 19 ottobre 1954 su interrogazione n. 702) come intenda comportarsi — in relazione ai suoi doveri — di fronte alla denuncia fatta da un senatore, in pubblico atto del Senato, di gravi irregolarità nella gestione dei fondi affidati al bilancio di sua competenza, irregolarità da esso dichiarate « dimostrabili » nel testo stesso della denuncia (94).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, concernente aumento a favore dell'erario dell'addizionale sulle imposte di registro, di successione ed ipotecarie, prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni (790).

2. Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1026, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania (791).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. MERLIN Angelina. — Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative (9).

Deputato DAL CANTON Maria Pia. — Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti (218) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (74).

3. TERRACINI ed altri. — Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti (101).

4. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

5. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: *a*) Convenzione d'unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934; *b*) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934 (434) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed i Paesi Bassi riguardante il regolamento di alcune questioni relative alla proprietà industriale derivanti da misure adottate in seguito all'esistenza dello stato di guerra, concluso a Roma il 22 settembre 1952 (435) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e i Paesi del Commonwealth Britannico per i cimiteri di guerra e Pro-

tocollo e scambi di Note relativi, firmati a Roma il 27 agosto 1953 (582).

8. Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo relativo alla applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, firmato a Ginevra il 28 novembre 1952 (583).

9. Adesione dell'Italia alla Convenzione concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, firmata a Lake Success, New York, il 6 aprile 1950 ed esecuzione della Convenzione stessa (586).

10. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia, relativa al servizio militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953 (631).

11. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, concluso a Roma il 2 aprile 1952 (638) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Svizzera: *a*) Accordo per la concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizionale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949; *b*) Convenzione concernente una modifica della frontiera nella Val di Lei con Protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952 (339).

13. ZOLI. — Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria (527).

14. CARELLI ed ELIA. — Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (481).

15. STURZO. — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499).

16. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

17. Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione (229).

18. Deputato PAGLIUCA. — Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (*Approvato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

19. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).

20. AMADEO ed altri. — Norme per la elezione dei Consigli regionali (602).

21. Riordinamento delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili (343).

VI. 1° Elenco di petizioni (Doc. LXXXIII).

Le seduta è tolta alle ore 12.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti